

ALLEGATO B al n. 106177 di Rep. e n. 19309 di Racc.

STATUTO

"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata **"Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A."**

La società ha natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 5 lett. c del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267.

La Società **conserva** i diritti e gli obblighi preesistenti ed è subentrata nei rapporti attivi e passivi delle Società **da cui è derivata.**

ARTICOLO 2

Oggetto Sociale

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

in materia ambientale:

a) i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente:

a1) le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto anche in conto terzi, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, comprensivi di quelli di trattamento, di smaltimento e termodistruzione;

a2) i servizi relativi alla raccolta differenziata ed al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere ed ogni altro bene durevole, nonché la realizzazione e gestione dei relativi impianti;

a3) i servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) e CDR nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;

a4) i servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche;

b) il servizio di posa delle passerelle in occasione del fenomeno dell'alta marea ed altri servizi inerenti la tute-

la e la conservazione del territorio e della viabilità in relazione a particolari condizioni atmosferiche o calamità;

- c) il servizio di pulizia e spazzamento stradale, di innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private;
- d) i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);
- e) la gestione dei servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, ecc.);
- f) la gestione degli stabilimenti igienici;
- g) la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;
- h) la gestione delle attività di monitoraggio ambientale e territoriali;
- i) la gestione dei servizi di trattamento fanghi derivati dall'escavo di rii e canali lagunari o da impianti di qualsiasi natura o ad essi connessi;
- j) la gestione del servizio di pesa pubblica;
- k) il servizio di pulizia e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dei rii e canali lagunari;
- l) trasporto in conto proprio e/o conto terzi;

in materia di risorse idriche integrate:

- a) la gestione del servizio idrico integrato;
- b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;
- c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;
- d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;
- e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;
- f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;
- g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;
- h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;
- i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali, i servizi di la-

boratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;

in materia di servizi energetici:

a) approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas;

b) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;

c) i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia elettrica, energia derivanti dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;

d) produzione, distribuzione e gestione del calore;

e) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

f) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

in materia di servizi vari:

a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri;

b) gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché dei centri agro alimentari e di approvvigionamento;

c) la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari;

d) attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche per conto terzi;

e) servizi informatici e telematici;

f) consulenza in materia di predisposizione e gestione dei contratti di servizio;

g) La gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienza ed affidabilità agli stessi;

h) Fornitura di beni e servizi a privati, imprese ed enti pubblici attraverso reti di telefonia, di trasmissione dati ed in genere di telecomunicazione o comunque con l'utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche in genere; nonché l'intermediazione nella fornitura di beni e servizi attraverso i medesimi strumenti tecnologici;

i) Installazione, manutenzione, assistenza e riparazione dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti nell'ambito delle attività direttamente o indirettamente svolte dalla società;

j) Gestione in franchising o altre forme commerciali - licenza, contratti di vendita, concessione, associazione in parte-

cipazione, joint venture - per la vendita di servizi, prodotti inerenti le attività di cui all'oggetto sociale, quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva gas, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, conctat center, etc., nonché l'acquisizione e la cessione in proprietà ed in uso di diritti di privativa industriale ed intellettuale, relativa a marchi, invenzioni, software e simili;

k) Amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali e/o provinciali, case di cura, Asl, associazioni, alberghi, privati etc. esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n°1;

l) Costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, strutture frigorifere etc., di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/ o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;

m) L'acquisto e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici e successivo confezionamento, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/ o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione;

n) La gestione per conto terzi, ed in particolare per le società collegate, partecipate e controllate delle attività di supporto quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva: comunicazione - immagine sviluppo e marketing, gestione clienti, conctat - call center; organizzazione sistemi informativi ed informatici, sicurezza ed energy management; asset e projet management; amministrazione - contabilità generale, controllo di gestione, personale etc.;

o) Svolgimento delle attività di lavaggio, gestione e manutenzione di mezzi ed attrezzature per c/terzi;

p) Progettazione e gestione, in collaborazione con le autorità competenti, di sistemi di video sorveglianza sul territorio;

q) Erogazione, direttamente o mediante apposite imprese, dei servizi di interesse generale e particolare, così come disposto dalle norme vigenti, relativamente alle operazioni portuali e/o sui mercati agro - ittico alimentari, supportando - ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli organi tecnico - amministrativi deputati alla realizzazione e alla gestione delle strutture e infrastrutture portuali e mercatali;

r) Effettuazione, direttamente o mediante apposite imprese, del controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di

riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati;

s) Gestione di attività più propriamente dette di "service" per gli enti pubblici locali intendendosi per esse anche fasi di attività rivolte indirettamente ed indiscriminatamente al pubblico quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva, la gestione delle concessioni demaniali, la gestione dei passi carrai, dei biglietti di accesso alla città.

2.2 La Società ha comunque ad oggetto la progettazione, costruzione ed esecuzione nonché la gestione di opere, impianti o reti relativi ai servizi e alle attività sopra indicati.

2.3 La Società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, ivi comprese le attività di accertamento e recupero credito stragiudiziale, e le attività di servizi di consegna posta.

2.4 La Società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di produzione e commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa e gestionale, ambientale, giuridica, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

2.5 La Società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituisce e/o liquida i soggetti predetti.

2.6 La Società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

2.7 La Società può prestare anche garanzie, fidejussioni e prestiti a terzi.

2.8 L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla Legge 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma in ossequio al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

2.9 La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, anche indirettamente.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fat-

turato consente alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società stessa.

ARTICOLO 3

Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Venezia.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale nei modi di legge la il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come pure trasferirle o sopprimerle ove opportuno.

3.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ARTICOLO 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 110.973.850,00 (centodiecimilioninovecentosettantatremilaottocentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in numero 2.219.477 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocentosettantasette) azioni ordinarie da Euro 50,00 (cinquanta) nominali cadauna.

Le azioni sono trasferibili nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e di quanto indicato nel successivo art. 8.

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci ed anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

5.4 In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti locali Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini seguenti.

In tal caso il Socio che intenda trasferire ad altri Enti locali Soci , o terzi, - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata

a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'Ente locale e/o degli Enti locali, anche terzo/i, disposto/i all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5.5 In deroga a quanto sopra previsto è consentito il trasferimento di azioni a favore degli Enti Locali non soci appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale previa deliberazione assembleare.

ARTICOLO 6

Azioni

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento del capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di dette azioni.

6.2 In caso di proprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 c.c..

6.3 Le azioni sono nominative.

ARTICOLO 7

Patrimoni destinati

7.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c.

7.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Partecipazione pubblica

8.1 Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Enti Locali.

8.2 E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 9

Recesso

9.1 Il recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 10

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

10.1 La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2° c.c..

ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

Competenze dell'assemblea ordinaria

11.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11. 2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria fermo restando quanto previsto dall'art 2449 c.c. dall'art 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice Presidente, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo Statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

11.3 Sono inderogabilmente sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Presidente, Vice Presidente, Amministratore delegato;
- b) approvazione e revisione sostanziale di Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approvazione e revisioni sostanziali del regolamento di gruppo, se adottato;
- d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

- e) acquisto e vendita di partecipazioni societarie strategiche, che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- f) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 15.000.000,00;
- g) acquisto e vendita di aziende o rami di azienda strategiche che non siano già previste nel Piano di Sviluppo Industriale approvato;
- h) assetto organizzativo della Società;
- i) emissione di obbligazioni.
- l) distribuzione dividendi

ARTICOLO 12

Competenze dell'assemblea straordinaria

12.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

13.1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

13.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

13.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

13.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad essi collegati per via telematica;
- b) le materie all'ordine del giorno;
- c) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

13.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o via fax o con altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

13.6 Le assemblee saranno tuttavia valide ed atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla

discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 14

Assemblee di seconda convocazione

14.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 15

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

15.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ogni decisione e deliberazioni riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transiga sull'azione di responsabilità degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

15.3 Le deliberazioni concernenti le materie elencate nel precedente articolo 11.3 e nel successivo articolo 25.3 sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

ARTICOLO 16

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

16.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un Ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddetta, anche con il voto favorevole dell'Ente locale interessato.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Ogni decisione riguardante il servizio pubblico di cui è titolare un ente locale socio deve essere assunta, nel rispetto della maggioranza suddet-

ta, anche con il voto favorevole dell'ente locale interessato.

16.3 Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale anche in seconda convocazione per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede legale e/o l'apertura, il trasferimento e la soppressione delle sedi di direzione territoriale;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

16.4 Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto la modifica degli articoli 8, 16 e 25 del presente Statuto saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

16.5 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di receso.

ARTICOLO 17

Norme per il computo dei quorum

17.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente e risultino iscritti al libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

17.4 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

ARTICOLO 18

Rinvio dell'assemblea

18.1 I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.2 Il rinvio potrà essere concesso una sola volta sul medesimo argomento.

ARTICOLO 19

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

19.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2 Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi così come risultante dal libro dei soci;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito nell'ultimo comma del presente articolo.

19.3 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ARTICOLO 20

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

20.1 I soci possono partecipare alle assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.

20.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

20.4 La stessa persona non può rappresentare più di 20 (venti) soci.

20.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

20.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

ARTICOLO 21

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

21.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre

la presenza di un segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

21.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere però modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

21.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 22

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

22.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

ARTICOLO 23

Modalità di voto

23.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

ARTICOLO 24

Annullamento delle deliberazioni assembleari

24.1 Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni di legge.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 25

Consiglio di Amministrazione

25.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri scelti anche tra non soci.

Essi durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere.

25.2 La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

25.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, secondo specifici Patti concordati tra gli Enti Locali Soci.

25.4 Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze indicate nel precedente articolo 16.4, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente articolo 25.1, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

25.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, è definita con specifico regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione che comunque assicuri a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è comunque adottata mediante approvazione per iscritto dell'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve comunque concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 26

Nomina del Consiglio di Amministrazione

26.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c., ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Delegato, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.

ARTICOLO 27

Ulteriori patti per la nomina del Consiglio di Amministrazione

27.1 Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

28.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

28.2 Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne

facciano domanda almeno un terzo dei suoi membri, che indichino per iscritto le materie da trattare.

28.3 La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno con 1 (uno) giorni di anticipo.

28.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

28.5 Esso si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

28.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. che vengano indicati nell'avviso di convocazione - salvo che si tratti di riunione totalitaria - i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

28.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

28.8 Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti, se necessario arrotondati per eccesso, dei componenti in carica in ordine alla:

1) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, e/o del Direttore/i Generale/i;

2) determinazione dei poteri delegati all'Amministratore Delegato e/o al Direttore/i Generale/i e loro modifiche.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

28.9 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

28.10 Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

ARTICOLO 29

Poteri del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della società da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

I poteri di amministrazione della società sono attribuiti agli amministratori in via congiunta tra loro.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche parzialmente, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio sindacale, il tutto ai sensi dell'articolo 2389 c.c..

Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determinerà l'estensione.

29.3 Può altresì deliberare la nomina, al di fuori dei suoi membri, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

29.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle non delegabili per legge e alle delibere per le quali ai sensi dell'articolo 28 è prevista una maggioranza qualificata, le delibere sulle seguenti materie:

1) assunzione e dismissione di partecipazioni;

2) acquisto e/o vendita di beni immobili di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);

3) rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie rea-

li di valore superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni);
4) acquisto e/o vendita di aziende e/o rami di azienda;
5) designazione dei consiglieri di amministrazione delle società controllate e/o partecipate;
6) definizione e attuazione dell'indirizzo strategico e di gestione della società.

29.5 In via di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato potranno congiuntamente assumere tutte le delibere riservate al Consiglio di Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio stesso.

29.6 Le deliberazioni di cui all'art. 11.3 dovranno essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci e da questa preventivamente autorizzate con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.3.

29.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato riferisce trimestralmente agli Enti Locali soci sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 30

Rappresentanza sociale

30.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio.

30.2 In caso di Sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

30.3 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società può essere attribuita anche agli Amministratori, nei limiti delle deleghe e funzioni attribuite.

ARTICOLO 31

Remunerazione degli amministratori

31.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese assunte per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 32

Collegio Sindacale

32.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

32.2 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei

sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

L'assemblea, ai sensi del successivo articolo 33, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere.

32.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e al sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

32.4 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

32.5 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28.6 del presente Statuto.

ARTICOLO 33

Nomina del Collegio Sindacale

33.1 Agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c. ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D. Lgs 267/2000 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, secondo specifici patti concordati tra gli Enti locali soci medesimi.

33.2 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 34

Revisore Legale dei conti

34.1 Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

34.2 L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

34.3 L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

34.4 Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui alle disposizioni normative vigenti in materia. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

34.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale previsto dal loro incarico in corso di validità.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 35

Esercizi sociali

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

35.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge in materia, alla redazione del progetto di bilancio sociale e delle relazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 36

Utili

36.1 Gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

36.2 I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili, si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 37

Nomina liquidatori

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

37.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

ARTICOLO 38

Clausola compromissoria

38.1 Qualsiasi controversia tra i soci o tra costoro e la

Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

38.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 39

Rinvio

39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 40

Comitato di coordinamento e controllo e Comitati territoriali

Gli Enti Pubblici locali Azionisti della Società costituiscono tra loro un Comitato di coordinamento e di controllo.

Il Comitato di coordinamento e di controllo è composto dai legali rappresentanti di ciascun ente pubblico socio o di un soggetto da loro delegato.

Con apposite pattuizioni sottoscritte dagli Enti Pubblici locali Azionisti, nonché con forme di autoregolamentazione adottate dall'organismo medesimo, sono disciplinati i compiti e le regole di funzionamento del Comitato di coordinamento e di controllo, al fine di garantire in concorso con le competenze dell'Assemblea dei soci, l'esercizio congiunto di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Il Comitato di coordinamento e di controllo verifica, almeno ogni sei mesi, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dagli Enti Locali Azionisti in sede di Comitato medesimo o, ex art. 11 del presente Statuto, nell'Assemblea della Società.

Nell'ambito del Comitato di coordinamento e controllo e ad integrazioni delle funzioni allo stesso attribuite, gli Enti Pubblici locali Azionisti, riuniti in raggruppamenti per

aree territoriali, possono demandare ad appositi Comitati territoriali il controllo analogo sui servizi gestiti nei relativi Comuni di appartenenza, in raccordo e coordinamento comunque con le competenze e le funzioni del Comitato di Coordinamento e controllo medesimo.

F.TO VLADIMIRO AGOSTINI

F.TO DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)